

BGer 6B 489/2007 vom 26. November 2007

Bundesgericht, 2007-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_489_2007

FR: TF 6B 489/2007 du 26 novembre 2007

IT: TF 6B 489/2007 del 26 novembre 2007

Regeste

Ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere | Infrazione

Erwägungen

E. 1

Presentato dalle vittime, le cui pretese civili sono influenzate dalla decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF richiamati gli art. 46 cpv. 1 lett. b e 45 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).

E. 2

I ricorrenti lamentano arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove.

E. 2.1

La CCRP ha dichiarato inammissibili le censure di arbitrio sollevate dai ricorrenti contro la sentenza di primo grado, in quanto non ritenute adeguatamente motivate e sostanziate come invece richiesto dalla procedura cantonale. Nessuna delle critiche di arbitrio nell'accertamento dei fatti soddisfaceva i requisiti di ammissibilità, per la CCRP infatti gli insorgenti si limitavano a contrapporre la propria opinione al giudizio della prima Corte con considerazioni meramente appellatorie. Ciò sarebbe in particolare il caso per le censure riferite alla valutazione delle dichiarazioni dei bambini e della loro suggestionabilità, all'intervento e ruolo della pedagoga, all'attendibilità delle perizie nonché alla personalità dell'accusato e della sua famiglia. L'ultima istanza cantonale ha poi ricordato che un ricorso fondato sull'arbitrio non può esaurirsi nel cercare di convincere l'autorità superiore che si possono valutare diversamente le risultanze processuali con motivazioni sostanzialmente parallele a quelle della Corte di merito. Occorre invece dimostrare che le conclusioni della Corte delle assise criminali sono arbitrarie non perché è possibile prospettare una diversa soluzione, ma perché sono manifestamente insostenibili.

E. 2.2

Secondo la giurisprudenza, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b; sentenza 1P.639/2006 dell'11 maggio 2007 consid. 3.2). Se il ricorrente non dimostra ciò, ma ripropone le argomentazioni di carattere materiale fatte valere davanti all'ultima istanza cantonale, il gravame si rivela inammissibile. Giova inoltre rilevare che, giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF , il Tribunale federale esamina la violazione di diritti

fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. In quest'ambito, la motivazione richiesta corrisponde a quanto valeva per il ricorso di diritto pubblico sotto l'imperio dell' art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 IV 286 consid. 1.4).

E. 2.3

In questa sede, i ricorrenti sostengono che l'autorità cantonale sia incorsa in arbitrio dichiarando il loro ricorso per cassazione cantonale inammissibile, senza nemmeno soffermarsi sugli argomenti ivi contenuti, né fornire una motivazione a giustificazione della non entrata in materia. A torto. La CCRP ha spiegato perché il gravame degli insorgenti fosse inammissibile ed è proprio perché non erano adempiute le condizioni di ricevibilità del ricorso che essa non ha potuto trattare nel merito le censure sollevate. Orbene, nell'impugnativa in esame gli insorgenti si contentano di contestare la conclusione della CCRP, ma non spiegano come e perché sia incorsa in arbitrio. Ripropongono le medesime censure già sollevate davanti alla CCRP, quando invece avrebbero dovuto indicare perché le loro censure sostanziavano arbitrio e non si limitavano a fornire una motivazione parallela a quella della Corte di merito né a contrapporre la propria interpretazione delle risultanze processuali. È necessario ricordare che per sostanziare la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte a una corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto, atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì occorre mostrare e spiegare perché il contestato giudizio sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta, oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 130 I 258 consid. 1.3). In casu, come detto, i ricorrenti riproducono stralci del loro ricorso per cassazione cantonale criticando la CCRP per averli qualificati di appellatori, ma non dimostrano il contrario. A prescindere dal fatto che la natura appellatoria degli argomenti sollevati è palese, con il loro ricorso non riescono a sostanziare l'arbitrio della CCRP. Anche in questa sede si deve pertanto dichiarare l'inammissibilità del gravame.

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è da respingere poiché il gravame appariva sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico dei ricorrenti soccombenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), si tiene tuttavia conto della loro situazione finanziaria nel fissarne l'importo (art. 65 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.